

Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3245

GU n. 63 del 14-03-1924

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361:
Visto il r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per l'economia nazionale, di concerto col presidente del consiglio dei ministri e col ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'ispettorato dell'industria e del lavoro, istituito con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, ha il compito:

a) di accertare l'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato con le eccezioni stabilite dalle leggi o determinate dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto;

b) raccogliere e trasmettere al ministero dell'economia nazionale notizie e informazioni relative alle condizioni ed allo svolgimento della produzione nazionale e in genere tutte quelle notizie che fossero richieste dal ministero nei riguardi delle industrie o del lavoro;

c) adempiere tutte le altre funzioni indicate dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361 o stabilite da altre leggi o delegate dal ministero dell'economia nazionale.

L'ispettorato dell'industria e del lavoro è ordinato in base alle disposizioni del presente decreto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni della legge 22 dicembre 1912, n. 1361.

Art. 2

Ai funzionari del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, di cui alla tabella n. 81 annessa al r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aventi grado di ispettori capi circolo, è affidata la direzione e l'andamento del circolo cui sono preposti.

Gli altri funzionari compiono, sotto la direzione del rispettivo capo circolo, le mansioni demandate dalle leggi all'ispettorato.

Gli ispettori laureati in medicina destinati presso i diversi circoli, possono essere posti alle dipendenze del capo circolo di cui all' relativamente alle funzioni ad essi assegnate o per alcune di esse, restando per la parte disciplinare alle dipendenze del capo del circolo cui sono destinati.

Art. 3

In ogni capoluogo di provincia, che non sia sede di circolo, risiederà un ispettore principale o un ispettore od un ispettore aggiunto. essi dipenderanno, per tutti i compiti che potranno essere loro affidati, dal rispettivo ispettore capo del circolo nella cui circoscrizione la provincia è compresa.

L'organo locale delle assicurazioni sociali dovrà fornire un locale adatto per l'ufficio dell'ispettore.

Art. 4

I capi circolo e gli ispettori residenti nelle singole provincie, ove ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati e su proposta degli istituti di assicurazione sociale, potranno assumere persone adatte con contratto di lavoro, a tempo determinato.

L'assunzione di questi incaricati, le speciali funzioni ad essi affidate, specialmente nei riguardi dell'opera di propaganda e di divulgazione delle leggi sulle assicurazioni sociali, saranno disciplinate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentiti gli istituti di assicurazione sociale.

Art. 5

I circoli dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, avranno sede in Torino, Genova, Milano, Brescia, Padova, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari. Un circolo, che avrà sede in Roma, sarà retto da un capo circolo laureato in medicina.

La circoscrizione dei circoli sarà determinata e potrà successivamente essere variata con decreto del ministro per l'economia nazionale.

Art. 6

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato, per provvedere alle esigenze dei servizi dell'ispettorato, ad assumere personale con contratti a tempo determinato, rinnovabili per periodi non superiori ad un quinquennio, e rescindibili, nonché a stabilire, con suo decreto, le norme e le condizioni per detti contratti.

Non potranno trovarsi in servizio contemporaneamente più di centoventi persone assunte, nella suddetta forma, per i servizi ispettivi e più di quaranta per quelli di archivio, di copia, ecc.

I funzionari attualmente in ruolo hanno facoltà di optare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del citato decreto ministeriale, e relativamente al grado da essi occupato in ruolo all'entrata in vigore del presente decreto, per il regime del contratto a tempo determinato.

Essi in tal caso sono ammessi a liquidare, secondo la loro anzianità di servizio alla data in cui cessarono di far parte del ruolo organico dell'ispettorato, la pensione o l'indennità che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni.

Per i servizi di custodia e di pulizia si provvede esclusivamente mediante contratto di locazione di opera a

tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'economia nazionale. Le persone addette a tali servizi non potranno eccedere il numero di quarantadue.

Art. 7

Il decreto ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo stabilirà:

1/a le norme e condizioni per l'assunzione e promozione del personale con contratti a termine;

2/a la durata di detti contratti e le norme per la loro rinnovazione;

3/a l'ammontare delle retribuzioni;

4/a le norme disciplinari;

5/a le norme relative alla rescissione dei contratti;

6/a il trattamento di quiescenza del personale.

Art. 8

All'atto dell'assunzione in servizio, gli impiegati a tempo determinato dovranno stipulare un contratto di assicurazione sulla vita nella misura e nei modi da stabilirsi ai sensi dell'articolo precedente e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione, fuori di quello derivante dal citato contratto.

Art. 9

Il personale assunto con contratto a tempo determinato ha le stesse funzioni e gli stessi obblighi prescritti per il personale di ruolo dell'ispettorato.

Art. 10

Le condizioni per l'ammissione all'ispettorato e per le promozioni di grado sono stabilite a norma degli art. 15 e 19 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, in quanto non sia preveduto in detto decreto, dalla Legge 22 dicembre 1912, n. 1361.

Ove speciali esigenze lo richiedano, il ministro per l'economia nazionale potrà con suo decreto determinare che siano riservati alcuni dei posti di ispettore a laureati in medicina, scienze agrarie, fisiche e chimiche.

Gli ispettori che abbiano prestato lodevole servizio del loro grado per almeno sei anni, potranno essere ammessi a concorsi speciali per il passaggio al grado di ispettore principale. In nessun caso i posti così conferiti potranno eccedere il terzo dei posti di ispettore principale stabiliti nelle tabelle organiche.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno vacanti nei singoli gradi saranno conferiti mediante concorso con le norme che saranno stabilite con Regio Decreto ai sensi dell'art. 19 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Potranno prendere parte al concorso i funzionari del ministero dell'economia nazionale che siano forniti di tutti i requisiti prescritti anche se abbiano superato il 35/a anno di età.

Art. 11

Dai capitoli 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16 e 17 dello stato di previsione della spesa del ministero per l'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-1924 verranno stralciati, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale, i fondi attualmente devoluti, per i singoli capitoli, alle spese dell'ispettorato dell'industria e del lavoro.

Detti fondi saranno iscritti nella rubrica _ lavoro _, dello stato di previsione suddetto per tutte le spese dell'ispettorato, meno quelle per gli stipendi, ai quali si provvederà col capitolo 98.

Art. 12

Le spese tutte, comprese quelle per i contratti di assicurazione di cui all'art. 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, per la parte che eccede il totale degli attuali stanziamenti di bilancio per i servizi dell'ispettorato e degli stanziamenti per le spese di personale in dipendenza dell'attuazione del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 - che rimane a carico dello Stato - saranno poste a carico degli istituti per le assicurazioni sociali.

Con decreti del ministro per l'economia nazionale saranno stabilite per l'esercizio in corso, e, di volta in volta, per gli esercizi successivi, la misura del contributo a carico di ciascun istituto e le modalità e i termini per il suo versamento.

Gli istituti per le assicurazioni sociali verseranno anticipatamente al tesoro, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'importo presuntivo del rispettivo contributo per tutto l'esercizio finanziario, salvo conguaglio, da farsi durante l'esercizio stesso, in rapporto alle effettive erogazioni delle spese di cui al primo comma.

Le somme versate dagli istituti saranno imputate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, ed il loro ammontare sarà, con decreti del ministro per le finanze, iscritto annualmente nello stato di previsione del ministero dell'economia nazionale, nella rubrica _ lavoro _.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CORBINO - DÈ STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

*registrato alla corte dei conti, addì 11 marzo 1924.
atti del governo, registro 222, foglio 53. - granata.*